


Nota sugli investimenti Green italiani ed europei

 **Decreto Clima** (Decreto 14/10/19 n. 111, coordinato con la legge di conversione 12/12/19 n. 141, “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”)

Vengono stanziati **2 milioni** per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il Programma *#iosonoAmbiente*, da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado, le cui modalità operative verranno definite entro 45 giorni con un regolamento per presentare i progetti.

Su fondi ETS vengono **stanziati 255 milioni dal 2019 al 2024** per il Programma sperimentale buono mobilità. I Buoni saranno pari a 1500 € per ciascuna auto, massimo euro 3, rottamata, o pari a 500€ per la rottamazione di motocicli euro 2 o 3 se a due tempi e potranno essere spesi per acquistare abbonamenti per trasporto pubblico locale e regionale, bici a pedalata assistita o usufruire dei servizi di car sharing. → Entro 60 giorni un decreto MATTM definirà le modalità operative.

Ulteriori **40 milioni di euro nel biennio 2020-21**, sempre su fondi ETS, sono messi a disposizione per il prolungamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. Potranno presentare progetti i comuni singoli con oltre 50.000 abitanti o associati per aree di oltre 50.000 abitanti. Entro 90 giorni un decreto del MATTM dovrà definire le modalità, con priorità per comuni più inquinati.

Progetti speciali per la sperimentazione e l’implementazione di trasporto con mezzi elettrici o ibridi per bambini della scuola d’infanzia statale e comunale e per le scuole statali del primo ciclo di istruzione, nei comuni superiori a 50.000 abitanti e sottoposti a procedura di infrazione vengono finanziati con **10 milioni** per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sempre su fondi ETS; un ulteriore decreto MATTM entro 90 giorni dovrà definire le modalità di applicazione.

Vengono finanziate azioni di riforestazione da parte delle città metropolitane con **15 milioni** per ciascuno degli anni 2020 e 2021, su fondi ETS. Entro 90 giorni un decreto MATTM definirà le modalità di progettazione e ripartizione delle risorse tra le città metropolitane. Ed entro 120 giorni dalla pubblicazione del precedente decreto ogni comune metropolitano dovrà presentare il suo progetto.

1 milione per il 2020 e 2 milioni per il 2021 sono destinati nel bilancio del Ministero dell’Agricoltura al fondo volto ad incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali; lo stesso ministero dovrà provvedere ad emanare un proprio decreto sulle modalità operative entro 60 giorni.

I territori di ciascuno dei parchi naturali nazionali diventano delle Zea, cioè Zona economica ambientale. Nella Zea potranno essere definite forme di sostegno alla creazione di nuove imprese o ad imprese esistenti per programmi di investimenti ambientali incrementali. Le risorse saranno definite su fondi ETS secondo le norme del d.lgs. 30/2013; una quota di questi fondi sarà destinata anche a progetti di riduzione delle emissioni nelle aree metropolitane e portuali.

Viene lanciato il Programma Italia verde che ha l'obiettivo di nominare la Capitale Verde d'Italia, con una dotazione di **3 milioni** per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Per l'acquisto di macchine mangia-plastica sono destinati **27 milioni di euro nel periodo 2019-2024** su fondi MATTM, prevedendone almeno una per città o 100000 abitanti.

Con uno stanziamento di **2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022** verrà avviato il Programma Caschi verdi per l'ambiente, per iniziative di cooperazione internazionale a difesa delle aree protette.

Ulteriori **20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021** sono destinati ai contributi alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, di cui un decreto del MATTM dovrà definirne le modalità operative entro 60 giorni.

Il decreto prevede numerose misure, finanziate in parte con i proventi delle aste ETS, cioè del sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione, che vengono utilizzati per la prima volta, ed in parte da risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

L. di Bilancio 2020

Commi 29-37 (*Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

30. Stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

31. stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020". Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il

contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo (**commi 32-36**).

Comma 44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una **dotazione di 400 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Comma 45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico

Comma 51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di **85 milioni di euro per l'anno 2020**, di **128 milioni di euro per l'anno 2021**, di **170 milioni di euro per l'anno 2022** e di **200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034**.

Comma 66 (*Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali*). Incrementa di **2,4 M€** le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.

Comma 70 (*Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica*). Sostituisce il comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, così da mantenere il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello¹ di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Comma 75 (*Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa*). Equipara i monopattini elettrici ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada. La disposizione riguarda i monopattini

¹ Ai sensi dell'all.1 al D.M. 26/06/2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

elettrici che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019: si tratta del decreto con il quale è stata avviata la sperimentazione della micromobilità elettrica, come previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 102 della legge n. 145/2018) e che disciplina, tra i vari dispositivi di micro mobilità, anche i monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W. Tali monopattini, per i quali sono previsti nel decreto ministeriale limiti di velocità o di 6 km/h, ovvero di 30 Km/h (a seconda delle zone in cui circolano), vengono pertanto equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette, che sono definite nell'articolo 50 del Codice della Strada e tra cui rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene semplificata rispetto a quella richiesta dal decreto ministeriale 4 giugno 2019 per i dispositivi di micro mobilità elettrica.

I **commi 85-99 (Green New Deal)** recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un Fondo con una dotazione complessiva di **4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023**, così ripartiti:

- **470 milioni** di euro per l'anno 2020;
- **930 milioni** di euro per l'anno 2021;
- **1.420 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO₂, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità.

Il **comma 90** prevede, in particolare, che per le finalità di cui al comma 86, possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

Il **comma 91** istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il **comma 92** prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green Bond* la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato *Green Bond* saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.

Il **comma 96** prevede che per assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del «*Green Climate Fund*»² previsto dalla L. 204/2016, è autorizzata una spesa di **33 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di **66 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

I **commi 98-100**, disciplinano l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una *Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi*, con una dotazione di **0,5 milioni di euro per l'anno 2020**.

La Commissione dovrà sviluppare un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori.

Commi 107-109 (Green Mobility). Nei commi 107-109 si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di

² Il *Green climate fund* (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, **circa 4,7 miliardi** di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla legge n. 204 del 4 novembre 2016 con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo. Ci corre l'obbligo però di ricordare che l'Italia è inadempiente rispetto all'obiettivo proposto alla COP 15 di Copenaghen e ufficializzato l'anno seguente, di dotare il GCF di 100 Mld US\$ all'anno entro il 2020. Benché la ripartizione degli oneri non sia mai stata fatta in via ufficiale, alcuni conteggi, come quello del WRI, World Resources Institute, danno l'Italia in grave ritardo². Il suo contributo annuale dovrebbe essere a regime, cioè quest'anno, di 3,18 Mld US\$ all'anno, mentre stiamo contribuendo con 267,5 milioni di US\$².

bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

Commi 110-112 (*Trasporto intermodale*), autorizzano la **spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021** per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. Si autorizza inoltre la **spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021** per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.

Commi 113-177 (*Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli*) **stanziavano ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2020** per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltretutto di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada

Il **comma 119**, con l'obiettivo di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, prevede l'istituzione del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene **autorizzata la spesa di 500 mila euro** a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro.

Viene altresì **autorizzata la spesa di 60 milioni di euro**, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984.

Comma 175 (*Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia*). Dispone la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Il comma 175, alla lettera a), n.1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **Eco bonus**) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica. Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Comma 176 (*Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica*) Prevede l'abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici). L'abrogazione è stata concessa su emendamento della minoranza per tutelare le PMI incapaci di risorse per finanziare lo sconto e in coerenza a una pronuncia dell'AGCM che ha evidenziato un vantaggio concorrenziale delle grandi aziende rispetto alle PMI.

Commi 263 e 264 (*Efficientamento energetico edifici scolastici*). Affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264, introdotto dal Senato).

263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.

Commi 632 e 633 (*Fringe benefit auto aziendali*). I suddetti commi modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta. In particolare, si dispone che, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento dell'importo (in linea con la legislazione vigente). In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021. Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021.

Con il **Comma 634** (*Plastic Tax*) è prevista l'istituzione di un'imposta sul consumo (fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica) di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali; la disposizione riconosce altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Commi 736 (*Royalties idrocarburi*). Il comma 736 dispone che le esenzioni dal pagamento delle *royalties* previste a legislazione vigente per i concessionari di coltivazione di idrocarburi, si applichino, a decorrere dal 1° gennaio 2020, unicamente ai concessionari di coltivazione con una

produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare. Per le concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, l'articolo prevede invece il versamento per l'intero all'entrata del bilancio dello Stato del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

Investimenti europei, programmazione 2021-2027 e Green Deal Europeo

Sono previsti **38.6 miliardi di euro** suddivisi su 5 obiettivi di policy: 1) Europa più intelligente (l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese. 2) Europa più verde e priva di emissioni di carbonio (grazie all'attuazione dell'accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici). 3) Europa più connessa (dotata di reti di trasporto e digitali strategiche). 4) Europa più sociale (che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità). 5) Europa più vicina ai cittadini (mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE).

Tra il **65% e l'85%** delle risorse del FESR e del Fondo di Coesione sarà concentrato sugli obiettivi 1 e 2.

Green Deal Europeo: farà leva sugli strumenti finanziari dell'UE, in particolare InvestEU, per mobilitare investimenti pubblici e fondi privati che si dovrebbero tradurre in almeno **1 000 miliardi di €** di investimenti.

Il meccanismo per una transizione giusta conterà di tre fonti principali di finanziamento:

1) il *Fondo per una transizione giusta*, per il quale saranno stanziati **7,5 miliardi di € di nuovi fondi UE**, che si sommano alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine. Per poterne beneficiare gli Stati membri dovranno individuare i territori ammissibili mediante appositi piani territoriali per una transizione giusta, di concerto con la Commissione. Dovranno inoltre impegnarsi a integrare ogni euro versato dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari. Ciò dovrebbe tradursi in finanziamenti totali dell'ordine di 30-50 miliardi di €, che mobiliteranno a loro volta ulteriori investimenti. Il Fondo per una transizione giusta concederà principalmente sovvenzioni alle regioni: sosterrà i lavoratori, aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e competenze spendibili sul mercato del lavoro del futuro, e appoggerà le PMI, le start-up e gli incubatori impegnati a creare nuove opportunità economiche in queste regioni. Sosterrà anche gli investimenti a favore della transizione all'energia pulita, tra cui quelli nell'efficienza energetica;

2) un *sistema specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU*, che punta a mobilitare fino a **45 miliardi di € di investimenti**. Lo scopo è attrarre investimenti privati a beneficio delle

regioni interessate, ad esempio nei settori dell'energia sostenibile e dei trasporti, e aiutare le economie locali a individuare nuove fonti di crescita;

3) uno *strumento di prestito per il settore pubblico in collaborazione con la Banca europea* per gli investimenti, sostenuto dal bilancio dell'UE, che dovrebbe mobilitare investimenti compresi tra **25 e 30 miliardi di €**. Servirà ad accordare prestiti al settore pubblico, destinati ad esempio agli investimenti nelle reti di teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia. La Commissione presenterà la relativa proposta legislativa a marzo 2020.